



DETERMINAZIONE N. 151/2018

Oggetto

Approvazione della Trattazione n. 13/2018 e Comunicazione n. 13/2018 relativa alla Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 13/2018 del (OMISSIS) concernente la dichiarazione di successione per via telematica.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e Statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia Digitale), nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e , in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA la propria determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale.;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 13/2018 del 05/03/2018, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in pari data, con prot. n. 5412;



ESAMINATA la Trattazione n. 13/2018 predisposta dal Servizio Affari Giuridici, con la quale si approfondiscono le tematiche contenute nella relativa Segnalazione, in ordine alla rappresentata impossibilità di beneficiare pienamente della digitalizzazione relativamente all'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica, si evidenzia che quanto segnalato risulta ora superato a seguito dell'adozione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di nuove procedure operative, e quindi si propone all'Ufficio del Difensore civico per il digitale di ritenere la Segnalazione non fondata e di archiviare la segnalazione in esame dandone comunicazione al Segnalante;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 13/2018 predisposta dall'Ufficio del difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n.13/2018, con la quale, ritenendo la Segnalazione in questione superata per sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento, si ritiene di poter procedere all'archiviazione della segnalazione medesima dandone comunicazione al Segnalante

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 13/2018 e Archiviazione n. 13/2018 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Roma, 16 maggio 2018

Antonio Samaritani

ANTONIO
SAMARITANI

Firmato digitalmente da
ANTONIO SAMARITANI
Data: 2018.05.16 12:30:24
+02'00'



Trattazione n.13/2018

Oggetto:

Segnalante: (OMISSIS) Amministrazione segnalata POSTE ITALIANE
-Qualificazione tematica- Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione-
Protocollo n. 5412 del 05/03/2018.

Il Segnalante espone la seguente questione:

“Svolgo l'attività di dottore commercialista. Sono costretto all'uso dell'informatica e alle comunicazioni/dichiarazioni telematiche. È la pubblica amministrazione che lo chiede.

Così, seppur ancora è possibile la presentazione cartacea, provvedo ad inviare la dichiarazione di SUCCESSIONE, per un mio cliente, telematicamente all'agenzia delle Entrate.

Una vera comodità: software, controlli di compilazione, si evitano file agli sportelli, domanda di volture agganciate, pagamenti telematici...

TUTTO BELLO??? NO!!!!

Non è così.

Dichiarazione presentata. Ricevute degli invii, protocolli di registrazione della dichiarazione, ricevute degli addebiti di pagamento. Ho tutto. Ho tutto MA NON BASTA!!!

Il mio cliente va all'ufficio postale, presso il quale il soggetto deceduto ha conti aperti, al fine di poterli 'sbloccare', e... SOPRESA. Quello che ho NON BASTA. Mi dicono che Debbo RIFARE LA FILA, quella fila, presso l'agenzia delle Entrate, che pensavo aver evitato.

Per avere cosa? boh.... una fantomatica COPIA CONFORME DI UN DOCUMENTO CHE ESISTE SOLO IN FORMA DEMATERIALIZZATA (telematica, appunto).

Non c'è nulla da fare. Penso di gestire uno studio innovativo, lo voglio 'moderno', che utilizza le nuove tecnologie e, paradossalmente, invece di essere 'AVANTI' sono 'DIETRO'.

Quella PUBBLICA AMMINISTRAZIONE che da un lato mi sprona all'utilizzo delle nuove tecnologie, dall'altro poi mi osta e mi fa lavorare due volte!!!!

Senza parlare poi della profonda 'arrabbiatura' che debbo (non imparerò mai) smaltire...”.

Da quanto rappresentato dal Segnalante risulta che lo stesso ha presentato una dichiarazione di successione per via telematica all'Agenzia delle entrate, per conto di un cliente. Il professionista, che non ha nulla da eccepire rispetto a tale



procedimento, segnala, però, che Poste italiane in qualità di operatore finanziario al fine di sbloccare i conti del defunto ha richiesto copia conforme cartacea dell'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica di successione. Con ciò facendo venir meno, se non altro parzialmente, i benefici derivanti dalla gestione informatica dei flussi documentali.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la segnalazione formulata sembra afferire non all'ambito indicato della "Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione", bensì, appunto, alla gestione informatica dei flussi documentali. Prescindendo della diversa qualificazione tematica, occorre stabilire se, nel caso di specie, il soggetto segnalato (Poste italiane) rientri o no nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" vigente (di seguito CAD).

In proposito, atteso che il CAD nella sua più recente formulazione:

1) stabilisce, con l'articolo 2, comma 2, lettere b) e c). che il proprio ambito di applicazione è esteso anche "*ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse*", nonché "*alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).*";

2) prevede, con l'articolo 2, comma 3 che: "*le disposizioni del [...] Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, [...] si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.*",

si ritiene di poter rispondere affermativamente alla questione e che, di conseguenza quanto segnalato risulti ricevibile.

Si è quindi proceduto ad esaminare la segnalazione nel merito e si è rilevato che la questione ad essa sottesa è stata oggetto di un recentissimo intervento di tipo procedurale da parte della stessa Agenzia delle Entrate (si veda <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2018/cs+marzo+2018/cs+15032018+dichiarazione+di+successione>).

In particolare, risulta che, attraverso l'adozione di nuovo modello per la dichiarazione di successione telematica (introdotto posteriormente alla data della segnalazione di cui in oggetto), si è inteso far sì che "contestualmente alla presentazione della dichiarazione telematica è possibile richiedere l'attestazione di



avvenuta presentazione della dichiarazione telematica (così detta “copia conforme”).

L’attestazione, che viene rilasciata dalla procedura di trasmissione della dichiarazione di successione telematica, è stampabile in modo da produrla agli istituti finanziari al fine di svincolare i rapporti intestati al defunto.

L’attestazione elettronica, in formato PDF stampabile e firmata digitalmente, contiene un contrassegno (o glifo), un codice identificativo del documento e un Codice di Verifica del Documento (CVD) tramite i quali è possibile riscontrare sul sito dell’Agenzia delle entrate l’originalità del documento stesso.”.

Sulla base di quanto appena rappresentato, si propone all’Ufficio del Difensore civico per il digitale di ritenere la Segnalazione non fondata in quanto ormai superata per sopravvenuta modifica sostanziale del quadro di riferimento, di trasmettere la nota di archiviazione e comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, di procedere all’archiviazione della medesima dandone comunicazione al Segnalante.

Raffaele Montanaro



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del difensore civico per il digitale

Gent.mo (OMISSIS)

Oggetto:

Segnalante: (OMISSIS) Amministrazione segnalata POSTE ITALIANE
-Qualificazione tematica- Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione-
Protocollo n.5412 del 05/03/2018.

Il Segnalante espone la seguente questione:

“Svolgo l'attività di dottore commercialista. Sono costretto all'uso dell'informatica e alle comunicazioni/dichiarazioni telematiche. È la pubblica amministrazione che lo chiede.

Così, seppur ancora è possibile la presentazione cartacea, provvedo ad inviare la dichiarazione di SUCCESSIONE, per un mio cliente, telematicamente all'agenzia delle Entrate.

Una vera comodità: software, controlli di compilazione, si evitano file agli sportelli, domanda di volture agganciate, pagamenti telematici...

TUTTO BELLO??? NO!!!! Non è così.

Dichiarazione presentata. Ricevute degli invii, protocolli di registrazione della dichiarazione, ricevute degli addebiti di pagamento. Ho tutto. Ho tutto MA NON BASTA!!!

Il mio cliente va all'ufficio postale, presso il quale il soggetto deceduto ha conti aperti, al fine di poterli 'sbloccare', e... SOPRESA. Quello che ho NON BASTA. Mi dicono che Debbo RIFARE LA FILA, quella fila, presso l'agenzia delle Entrate, che pensavo aver evitato.

Per avere cosa? boh. una fantomatica COPIA CONFORME DI UN DOCUMENTO CHE ESISTE SOLO IN FORMA DEMATERIALIZZATA (telematica, appunto).

Non c'è nulla da fare. Penso di gestire uno studio innovativo, lo voglio 'moderno', che utilizza le nuove tecnologie e, paradossalmente, invece di essere 'AVANTI' sono 'DIETRO'.

Quella PUBBLICA AMMINISTRAZIONE che da un lato mi sprona all'utilizzo delle nuove tecnologie, dall'altro poi mi osta e mi fa lavorare due volte!!!!

Senza parlare poi della profonda 'arrabbiatura' che debbo (non imparerò mai) smaltire.”.



Da quanto da Lei rappresentato risulta che Le è stato impossibile trarre pieno beneficio della digitalizzazione della dichiarazione di successione telematica, con particolare riferimento all'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione stessa.

Al riguardo, si rappresenta che, posteriormente alla sua segnalazione, l'Agenzia delle Entrate ha adottato una nuova procedura per la dichiarazione di successione telematica, attraverso la quale “contestualmente alla presentazione della dichiarazione telematica è possibile richiedere l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica (così detta “copia conforme”)”.

In particolare, tale attestazione è rilasciata dalla procedura di trasmissione della dichiarazione di successione telematica; essa è in formato PDF stampabile e firmata digitalmente, contiene un contrassegno (o glifo), un codice identificativo del documento e un Codice di Verifica del Documento (CVD) tramite i quali è possibile, per gli istituti finanziari verso i quali è prodotta al fine di svincolare i rapporti intestati al defunto, riscontrare sul sito dell'Agenzia delle entrate l'originalità del documento

stesso

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunicati/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2018/cs+marzo+2018/cs+15032018+dichiarazione+di+successione>).

Pertanto, a seguito di questo sopravvenuto elemento di novità, si ritiene che la sua segnalazione possa considerarsi attualmente non fondata e si procede alla sua archiviazione.

Cordiali saluti